

Domanda: Essendo la prestazione principale costituita dal servizio di cremazione, in considerazione del valore economico esiguo che l'attività di trasporto funebre verrebbe a rappresentare rispetto al valore della prestazione principale, si richiede se tale attività di trasporto dei resti mortali e quindi l'autorizzazione al trasporto funebre, è da considerarsi requisito fondamentale oppure può essere una attività oggetto di subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Codice Appalti.

Risposta:

fermo restando che i requisiti di ammissione relativi alla capacità tecnico-professionale sono quelli di cui all'art. 6 punto 2 del capitolato d'appalto, il servizio di trasporto può essere svolto dai soggetti in possesso delle relative autorizzazioni di legge (art. 6 punto 1 lett. h del capitolato speciale d'appalto), anche in regime di subappalto ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.